



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

IL SINDACO

N. Reg. Ord.19

Bellinzago Novarese, 23/02/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PRIMI PROVVEDIMENTI CONTENITIVI COVID-19 "CORONAVIRUS".

IL SINDACO

VISTO il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22.2.2020;

VALUTATO l'art. 2 del suddetto provvedimento, per il quale " anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1, l'autorità competente ha facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile";

RITENUTO di dover ricorrere nella circostanza attuale al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale;

VISTI gli artt. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, 117 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, nonché 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

Per quanto sopra

ORDINA

con decorrenza da lunedì 24 febbraio 2020 e fino a domenica 1 marzo 2020 compresi, su tutto il territorio comunale:

- la sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche di Asili Nido, Infanzia e scuole di ogni ordine e grado pubbliche, parificate e private.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

IL SINDACO

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Stazione Carabinieri di Oleggio

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio, sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale di far rispettare le previsioni della presente ordinanza.

INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

IL SINDACO

F.to Dott. Fabio SPONGHINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa per gli effetti dell'art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93